

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 04 del 15/02/2021

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

GESTIONE PENSIONISTICA COMMERCianti
(contribuzione anno 2021)

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)
(periodo d'imposta 2020)

FATTURAZIONE AUTOMATICA
(definizione delle regole tecniche del servizio)

BUONI PASTO
(parziale imponibilità fiscale)

AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE DI SOSTEGNO
(anno 2021)
(indicazioni INPS)

GESTIONE PENSIONISTICA COMMERCianti

contribuzione anno 2021

Premessa

In forza di quanto già previsto dagli articoli 24, comma 22 del decreto-legge n. 201/2011, che aveva previsto, a decorrere dal 2013, un incremento annuo di 0,45 punti percentuali della contribuzione, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per il corrente anno 2021 per quanti esercitano attività commerciali.

Pertanto per l'anno in corso, le aliquote contributive risultano pari al:

- **24,00%**, percentuale già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
- **22,35%**, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Resta invariata l'aliquota dello 0,09% (da sommare alla predetta contribuzione) destinata al finanziamento degli indennizzi a favore delle aziende commerciali in crisi, stabilita in via strutturale per effetto della legge di bilancio 2019.

Gli esercenti attività commerciali, con più di 65 anni di età e già pensionati presso la gestione Inps, possono a richiesta versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per il calcolo del contributo IVS, il reddito minimo annuale ammonta a 15.953 € da riferire singolarmente a quanti operano nell'impresa (titolari e collaboratori) su cui vanno applicate le aliquote sotto specificate:

- **24,09%**, per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
- **22,44%**, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.
(tale aliquota ridotta è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni)

a cui si aggiunge il contributo per maternità.

Conseguentemente, il contributo calcolato sul minimale risulta così suddiviso:

	Contributo annuo minimo	Contributo mensile minimo (*)
Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni	€3.850,52 (di cui €7,44 per maternità)	€320,88 (di cui €0,62 per maternità)
Collaboratori di età non superiore a 21 anni	€3.587,29 (di cui €7,44 per maternità)	€298,94 (di cui €0,62 per maternità)

(*) Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell'attività nel corso dell'anno.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale (“contributo a conguaglio”) e massimale imponibile di reddito annuo

Il contributo in acconto, dovuto per l'anno 2021 sul reddito eccedente il minimale, deve essere calcolato in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021.

Per l'anno 2021, tale contributo deve essere calcolato applicando le seguenti aliquote:

	Scaglione di reddito	
	fino a €47.379	oltre €47.379
Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni	24,09%	25,09%
Collaboratori di età non superiore a 21 anni	22,44%	23,44%

Per il 2021, il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi IVS risulta pari a:

- **€78.965**, per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore all'1.1.1996 o con anzianità contributiva a tale data. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale della gestione deve essere rapportato a mese;
- **€103.055**, per i lavoratori che siano stati iscritti per la prima volta nell'assicurazione obbligatoria con decorrenza successiva al dicembre 1995. Tale massimale annuo non è frazionabile a mese.

Contribuzione a saldo

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla "totalità dei redditi d'impresa" realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un "versamento a saldo", entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Tali versamenti possono essere effettuati con un differimento massimo di 30 giorni, con maggiorazione pari allo 0,40% dell'importo dovuto a titolo di interessi corrispettivi.

Nel caso in cui i redditi denunciati per l'anno 2021 (mod. unico 2022) dovessero risultare inferiori a quelli dell'anno 2020, presi provvisoriamente a riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.

Collaboratori

Per i famigliari e collaboratori, l'istituto previdenziale ricorda che la determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo deve essere effettuata con le seguenti modalità:

- nel caso di impresa familiare formalmente costituita ai fini fiscali, il contributo va calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun collaboratore;
- nel caso di aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49% del reddito complessivo d'impresa.
In questo caso il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi, mediante i modelli F24, deve essere effettuato alle scadenze di seguito indicate:

- versamento delle quattro rate sul minimale di reddito: 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022;
- versamenti sul reddito eccedente il minimale (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021): entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

Si ricorda infine che i modelli F24 con i dati e gli importi per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere visualizzati e stampati, in formato PDF, dai commercianti o dai loro intermediari, accedendo al "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti" nell'opzione "Dati del mod. F24".

Riferimenti: circolare Inps n. 17 del 9/2/2021.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (isa) periodo d'imposta 2020

In riferimento al periodo di imposta anno 2020, ed in considerazione dei pesanti effetti economici negativi dovuti alle misure restrittive adottate per fronteggiare il covid-19, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato un provvedimento con il quale viene disposta la non applicazione degli Isa.

Nello specifico è stato previsto che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti dei soggetti che presentano una delle seguenti condizioni:

- nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività:

Codice ATECO	Dizione codice ATECO
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

Codice ATECO	Dizione codice ATECO
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

Codice ATECO	Dizione codice ATECO
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
90.00.04	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

Codice ATECO	Dizione codice ATECO
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo nightTclub e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

Il Provvedimento in esame precisa che l'indicata metodologia – utilizzata per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli ISA, per il periodo di imposta 2020 – si pone in una continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19.

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA, in base al Decreto in esame, sono, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Riferimenti: decreto Mef del 2/02/2021 (G.U. n. 33 del 9/02/2021)

Buoni pasto – Lavoro agile – Non concorrenza alla formazione del reddito Risposta Agenzia delle Entrate

In riferimento al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei propri lavoratori in modalità agile, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche nelle ipotesi di forme di lavoro agile, alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa trova applicazione il regime di parziale imponibilità previsto dal TUIR [lettera c), comma 2 dell'articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986], indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La richiamata disposizione prevede che non concorrono alla formazione di reddito di lavoro dipendente *«le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29»*.

Inoltre l'Amministrazione richiama il regolamento in materia di servizi sostitutivi di mensa (Decreto del MEF n. 122/2017), laddove viene precisato, che il buono pasto può essere corrisposto anche agli assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale ed anche quando l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; ciò in quanto la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate, allineandosi a quanto sopra riportato, riconosce ai buoni pasto erogati ai lavoratori agili, il citato regime di parziale imponibilità, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR.

Da ultimo, viene precisato che il datore di lavoro, anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, non dovrà operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF, prevista dall'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.

Riferimenti: risposta Agenzia delle Entrate n. 956-2631/2020

FATTURAZIONE AUTOMATICA

definizione delle regole tecniche del servizio

Premessa

Solo lo scorso 2 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il DPCM per la definizione delle regole tecniche del servizio di fatturazione automatica applicabile alle transazioni effettuate con i sistemi evoluti di incasso, dando così attuazione a quanto già stabilito dall'articolo 21 del decreto-legge n. 124/2019 e dall'articolo 5 del d.legislativo n. 82/2005 e cioè l'utilizzo della piattaforma tecnologica PagoPa per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Secondo quanto previsto dal decreto in oggetto, la suddetta misura riguarderà, per ora, esclusivamente la fatturazione elettronica.

Obiettivi e principi (articolo 3)

Il servizio di fatturazione automatica, come previsto dall'articolo 3 del decreto in esame, consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- la realizzazione di un sistema centralizzato, per semplificare lo scambio di informazioni nell'ambito della fatturazione elettronica, favorendo l'estensione dell'e-fattura anche tra professionisti e micro-imprese presso piccoli e medi esercenti;
- la realizzazione di un sistema fruibile a richiesta anche da coloro che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione;
- l'incentivazione all'uso di pagamenti digitali, tramite carte, bancomat ed altri sistemi di pagamento tracciabili;
- la possibilità di sfruttare l'evoluzione delle tecnologie già in uso, quali tra le altre l'adeguamento dei sistemi di cassa.

Spetterà, dunque, alla società PagoPA realizzare la piattaforma per rendere automatico il processo di fatturazione elettronica tra privati.

Pertanto, l'esercente che intende avvalersi del nuovo servizio, non obbligatorio, deve innanzitutto registrarsi al Sistema PagoPa.

Ambito oggettivo (articolo 4)

Il servizio di fatturazione automatica si realizza per le operazioni di pagamento effettuate presso POS presenti sul territorio nazionale, effettuate mediante l'utilizzo di carte di debito, carte di credito, carte prepagate nonché tramite applicazioni che consentono di effettuare bonifici di pagamento o tramite altri sistemi di pagamento messi a disposizione presso punti vendita presenti sul territorio nazionale. Sono invece, escluse dall'ambito di applicazione della fatturazione automatica le transazioni di pagamento effettuate presso ATM.

Adesione al servizio (articolo 5)

L'adesione al servizio è volontaria per tutti i soggetti coinvolti e presuppone una fase di registrazione.

In particolare:

- l'acquirente dovrà registrarsi sull'appIO, abbinando strumenti di pagamento e codice fiscale/partita IVA;
- l'esercente potrà iscriversi fornendo i propri dati anagrafici e gli altri dati necessari al funzionamento del Sistema, anche tramite il proprio fornitore dei servizi di fatturazione elettronica;
- i cessionari che intendono beneficiare del servizio registrano, nell'App IO o nei sistemi predisposti dal proprio issuer, uno o più strumenti di pagamento di cui intendono avvalersi per usufruire del servizio, indicando anche gli estremi della propria partita IVA o codice fiscale.

Il sistema verificherà l'esistenza e la validità del codice fiscale o della Partita IVA indicati.

Gli estremi identificativi della carta di debito abilitata al circuito PagoBancomat saranno poi acquisiti dal gestore del circuito.

Funzionalità e flussi di funzionamento (articolo 6)

La disposizione in esame disciplina il meccanismo di funzionamento, a più fasi, mediante il quale viene generata la fatturazione automatica per le transizioni mediante sistemi evoluti di incasso.

Al riguardo, innanzitutto il cessionario, tramite l'App IO o altro portale dedicato, provvede a memorizzare una tantum i propri strumenti di pagamento, abbinandoli alla propria partita IVA o al proprio codice fiscale; parimenti l'esercente si iscrive al servizio (una tantum, con possibilità di modifica o cancellazione), direttamente o tramite soggetti terzi (acquirer o il fornitore di servizi di fatturazione elettronica).

Ogni transazione verrà trasmessa automaticamente dal proprio sistema di cassa a Pago Pa, il quale, attraverso le metodologie tecniche comunicate dall'Agenzia delle entrate, verifica che la partita IVA e il codice fiscale del cessionario nonché la partita IVA dell'esercente siano ancora esistenti, validi ed attivi al momento dell'acquisto.

Il Sistema PagoPa invia i dati anagrafici del cessionario e dell'esercente e quelli relativi ai beni o servizi acquistati al fornitore di servizi di fatturazione elettronica dell'esercente, ai fini della generazione della fattura da trasmettere al Sistema di interscambio (SDI).

Il cessionario, dopo aver ricevuto apposita notifica attraverso l'App IO, potrà infine, visualizzare la fattura nel sito riservato delle Entrate o tramite il proprio fornitore dei servizi di e-fattura.

Riferimenti: ddtg del 12/12/2020 (G.U. n. 27 del 2/02/2021).

AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO **indicazioni INPS**

Dopo l'approvazione della c.d. legge "bilancio 2021", l'Inps con la circolare n. 28 del 2021 ha fornito istruzioni operative per l'applicazione degli interventi in materia di ammortizzatori sociali previsti dalla legge di Bilancio 2021.

Vengono di seguito ricordate le principali misure adottate:

- per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che cessano l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
- per il triennio 2021/2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto – nel periodo 2018/2020 dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72;
- per il biennio 2021/2022 si evidenzia la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all'articolo 22 bis del D. lgs n. 148/2015.
- sono state rifinanziate inoltre le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall'articolo 44, comma 7, del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID 19"

La nuova norma ha previsto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO).

Pertanto, l'Inps ha ricordato che tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19, possono richiedere trattamenti di integrazione salariale (CIGD, CIGO e ASO) per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane con la nuova causale "Covid 19 L. 178/20, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

La nuova disciplina differenzia tuttavia l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti nel seguente modo:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Si ricorda che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020.

I predetti trattamenti spettano ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze, l'INPS ha fatto espresso rinvio alle istruzioni fornite con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande è il 28 febbraio 2021 (articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020).

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Rispetto al pagamento diretto da parte dell'Inps si ricorda che la circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, ha fornito istruzioni per il pagamento dell'anticipo delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD) e di assegno ordinario presentate direttamente all'INPS a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 22 quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserito dall'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previsto che, nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS, l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.

Con il messaggio n. 4335/2021 l'Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti di natura operativa per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID 19 per le quali è stato richiesto anche l'anticipo del 40% del pagamento del trattamento.

Riferimenti: -circolare Inps n. 28 del 17/02/2021;
-messaggio Inps n. 4335 del 18/11/2020.